



Codice CIG: 9923639DF4

Gara Numero 9184399

[Articolo 1. VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI](#)

[Articolo 2. OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE E RESPONSABILE DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE](#)

[Articolo 3. DURATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - PROROGHE](#)

[Articolo 4. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA](#)

[Articolo 5. OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA](#)

[Articolo 6. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO](#)

[Articolo 7. SUBAPPALTO](#)

[Articolo 8. OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI](#)

[Articolo 9. GOVERNANCE E RAPPORTI TRA LE PARTI](#)

[Articolo 10. LIVELLI DI SERVIZIO E MONITORAGGIO DEI LIVELLI DI SERVIZIO](#)

[Articolo 11. AVVIO DEL SERVIZIO, ESECUZIONE E VERIFICA DI CONFORMITÀ](#)

[Articolo 12. PENALI](#)

[Articolo 13. CORRISPETTIVO -ANTICIPAZIONE SUL PREZZO E CLAUSOLA REVISIONE PREZZI](#)

[Articolo 14. FATTURAZIONE E PAGAMENTO](#)

[Articolo 15. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE](#)

[Articolo 16. CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE](#)

[Articolo 17. DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE](#)

[Articolo 18. RECESSO](#)

[Articolo 19. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI](#)

[Articolo 20. TRATTAMENTO DATI PERSONALI](#)

[Articolo 21. DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE](#)

[Articolo 22. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI](#)

[Articolo 23. GARANZIA DEFINITIVA](#)

[Articolo 24. CESSIONE DEL CREDITO](#)

[Articolo 25. TRASPARENZA DEI PREZZI](#)

[Articolo 26. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA](#)

[Articolo 27. FORO ESCLUSIVO](#)

[Articolo 28. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA – CODICE ETICO – PATTO D'INTEGRITÀ](#)

[Articolo 29. INCOMPATIBILITÀ](#)

[Articolo 30. FIRMA DIGITALE](#)

[Articolo 31. ALLEGATI](#)



AII.6 - SCHEMA DI LETTERA COMMERCIALE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO

Spettabile

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 76 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA, A MEZZO POSTA, DI ATTI GIUDIZIARI E DI COMUNICAZIONI CONNESSE, AI SENSI DELLA LEGGE N. 890/1982 E S.M.I., PER L'INGIUNZIONE A RUOLO IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE - AMBITO REGIONE PUGLIA. CIG: 9923639DF4.

Premesso che:

→ A seguito di determinazione del S.G. n. 3924 del 28 giugno 2023, è stato pubblicato, in data 30 giugno 2023, Avviso di manifestazione di interesse finalizzato ad individuare operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata senza bando, per l'affidamento dei servizi di notifica a mezzo posta di atti giudiziari e di comunicazioni connesse per avvisi di accertamento e ingiunzione a ruolo in materia di tasse automobilistiche, ai sensi della legge n. 890/1982 e s.m.i. - per la Regione Puglia, per la durata di 12 mesi, a decorrere dalla data di stipula, e verso l'importo complessivo a consumo di € 6.115.943,46, oltre IVA ed oltre opzioni, pari ad € 6.727.537,54, così distinte:

Opzione proroga tecnica fino ad un massimo di dodici mesi, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. (ex art. 106, co. 11, d.lgs 50/2016)	€ 6.115.943,46
Modifiche contrattuali non sostanziali di cui all'art.120 commi 5 e 7 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. entro il limite del 10% della base d'asta (ex art. 106, co.1, lett. e, d.lgs.50/2016)	€ 611.594,35
Quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (ex art. 106, co. 12, d.lgs 50/2016) (B)	€ 1.223.188,69

da aggiudicare all'offerta economicamente più vantaggiosa, Gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza sono stati valutati pari ad € 0,00. L'Avviso, al fine di assicurarne la più ampia visibilità, è stato pubblicato sul sito istituzione di Amministrazione Trasparente ACI nonchè sulla Piattaforma di e-procurement di Federazione ACI, trattandosi di gara da svolgere in maniera telematica;

→ nei termini di scadenza indicati per la presentazione delle candidature, ore 18:00 del 17.07.2023, codesto Operatore Economico (Società/RTI) ha manifestato l'interesse a poter



partecipare alla procedura in argomento: la candidatura è stata valutata conforme ai requisiti dell'Avviso;

→ con successiva Lettera di Invito, prot. n. _____ del 03.08.2023 è stato dato avvio alla suddetta procedura negoziata senza bando in oggetto;

→ codesto Operatore Economico, C.F. _____, (di seguito anche Appaltatore o Affidatario) nei termini di scadenza previsti per la presentazione delle offerte, ore 18:00 del 18.08.2023, a seguito di determina di aggiudicazione del S.G. n. _____, è risultato affidatario della procedura in oggetto, per aver conseguito il punteggio complessivo di _____/100 (di cui _____/80 per l'offerta tecnica e _____/20 per l'offerta economica) e verso il corrispettivo di € _____, oltre IVA ed oltre oneri della sicurezza da interferenza, pari ad € 0,00, e comprensivo di costi per la manodopera pari ad € _____, CCNL _____, per il periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto. L'Appaltatore ha effettuato/non ha effettuato il sopralluogo;

→ la suddetta aggiudicazione, divenuta efficace ai sensi dell'art. 17, co. 5, del d.lgs 36/2023, è stata comunicata a tutti i partecipanti alla procedura ai sensi dell'art. 90, commi 1 e 2 del d.lgs. 36/2023, in data _____ prot. _____ mediante posta elettronica certificata giusta comunicazione in atti;

→ ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Codice, è decorso il termine dilatorio dello stand still ai fini della stipula del contratto;

→ l'Affidatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare: la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 D.Lgs. 36/2023, rilasciata da _____ numero _____, del valore di _____; la polizza assicurativa per rischi verso terzi per un importo non inferiore all'importo del contratto, stipulata con la compagnia _____ e per la copertura di € _____, in corso di validità; la polizza per responsabilità civile per danni cagionati a terzi (R.C.T.), stipulata con la compagnia _____ con massimale di € _____, in corso di validità. Tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

→ la Società..... ha dichiarato di possedere l'organizzazione e le risorse umane e strumentali per realizzare i servizi oggetto della presente procedura di gara;

→ la Societàha dichiarato che quanto risulta dalla lettera d'invito, dal capitolato tecnico-prestazionale e da tutti gli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire ed ha dichiarato, altresì, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione della propria offerta;

→ la Società dichiara di non aver posto in essere, per ottenere l'aggiudicazione dell'appalto, comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l'esito della procedura di gara ad evidenza pubblica, nonché ad agevolare la conclusione del contratto;



→ ai sensi dall'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i., sono state acquisite, come da Relazione RUP del xxx, le verifiche antimafia, mediante la Banca dati nazionale antimafia, istituita ai sensi dell'art.82 del citato decreto legislativo (ai sensi dell'art. 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i.. [*eventuale*: per ragioni di urgenza, il presente contratto viene stipulato in assenza dell'informazione antimafia e prima che sia decorso il termine di cui all'art. 92, comma 2, primo periodo, del d.lgs. 159/2011. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'art. 67 e/o tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84, co. 4, del d.lgs. 159/2011, ACI recederà dal contratto/ *oppure*: l'Affidatario è iscritto nella "white list" oppure ha presentato domanda di inserimento nella "white list", ma non è ancora stato inserito, e, dopo la consultazione della Banca Dati, decorsi 30 giorni di silenzio -assenso (art.92 d.lgs 159/2011), al termine dei quali l'affidatario, anche se non ha ancora ricevuto la certificazione antimafia, potrà comunque sottoscrivere il contratto/*oppure*: è stata ottenuta l'informativa provvisoria liberatoria, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L. n. 76/2020, convertito in legge 120/2020];

→ il codice identificativo della gara, CIG, è il seguente 9923639DF4;

→ le attività oggetto del Contratto non danno origine a rischi da interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI. Tenuto conto della natura e modalità di svolgimento delle prestazioni gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza sono stati valutati pari a zero;

→ il Fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "lavorativi" ove non diversamente stabilito;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Articolo 1. VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI

1. Le premesse, gli allegati, gli atti e i documenti qui richiamati, ancorché non materialmente allegati, ma depositati presso la Direzione _____, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. L'esecuzione del presente affidamento è regolata:

a) dalle clausole del presente contratto;

b) dal capitolato tecnico;

c) dalla Determina di aggiudicazione a firma del S.G.;

d) dalla dichiarazione di offerta tecnica della Società (Allegato n.) e relativi allegati;

d) dalla dichiarazione di offerta economica della Società (Allegato n.) e relativi allegati, unitamente alle "Giustificazioni all'offerta" prodotte in sede di gara;

e) dall'(eventuale) mandato costitutivo del Raggruppamento di imprese, qui allegato in copia conforme all'originale sub lett. "___" con riparto delle attività tra i componenti

f) (eventuale) dal contratto di avvalimento;



g) dalla garanzia definitiva, prodotta dall'Appaltatore con Polizza fidejussoria a garanzia della buona esecuzione del presente contratto, qui allegata unitamente alla/e Certificazione/i di qualità prodotte ai sensi dell'art. 106, comma 8, dlgs 36/2023;

h) dall'(eventuale) dichiarazione dell'Appaltatore, presentata in sede di offerta con cui è stata manifestata l'intenzione di subappaltare nei limiti di cui all'art.119 del D.Lgs. n. 36/2023 e dal relativo contratto di subappalto;

i) dalla dichiarazione in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ;

f) dal Patto di Integrità (all.____);

g) dal Codice Di Comportamento di ACI, reperibile al link https://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-trasparente/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/222571505040O__Ocodice+comportamento.pdf

e, per quanto non previsto:

- dal Codice dei contratti pubblici (di seguito "Codice") e dalla normativa di riferimento regolante la materia ed in particolare. per la fase di esecuzione, dagli artt. 17, 18, dalla Parte VI del Libro II e dagli artt. 31 e ss. all'Allegato II.14;

- dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

- dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI (avviso in G.U.R.I. n.156 del 7.07.01) e dalle disposizioni che dovessero essere emanate in materia in futuro;

- dal codice civile e dalle disposizioni normative emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalla clausole e disposizioni dagli atti sopra richiamati;

- dalla normativa regolante il settore, nonché dai Contratti Collettivi di Categoria regolanti i servizi oggetto del contratto.

2. Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.

3. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti in vigore o che entreranno in vigore successivamente alla data di stipula del presente contratto.

Articolo 2. OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE E RESPONSABILE DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

ACI affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna ed in base all'aggiudicazione dell'appalto avvenuta in data _____, l'esecuzione del servizio di notifica a mezzo posta di atti giudiziari e di comunicazioni connesse per avvisi di accertamento e ingiunzione a ruolo in materia di tasse automobilistiche ai sensi della legge n. 890/1982 e s.m.i. - per la Regione Puglia, secondo quanto meglio precisato nel presente Contratto e nei relativi allegati, con particolare riferimento al



Capitolato tecnico ed all'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, riguardo i livelli di servizio offerti e quelli migliorativi.

L'affidamento si configura quale contratto a consumo, con funzione di contratto ponte nelle more dell'aggiudicazione della procedura aperta sopra soglia comunitaria indetta da ACI Informatica SpA per conto di ACI per il medesimo ambito regionale, procedura, al momento, in corso di svolgimento.

Come dettagliatamente descritto nel capitolato tecnico, le attività richieste consistono in:

- a) Presa in carico ed accettazione dei plichi di atti giudiziari per il recapito e la notifica;
- b) Recapito e notifica ai destinatari - ai sensi e nel rispetto della Legge 890/1982 e s.m.i. e delle delibere AGCOM che regolano l'attività di notifica degli atti giudiziari;
- c) Rendicontazione e gestione degli invii effettuati e dei relativi esiti;
- d) Gestione fisica dei ritorni e riconsegna con tracciatura e reportistica elettronica;
- e) Gestione delle anomalie di recapito;
- f) Supporto alla Committente e messa a disposizione di una piattaforma web di governo e monitoraggio delle attività e di gestione e trattamento dei dati,

Alle attività suddette, l'Appaltatore ha dichiarato ed offerto la disponibilità alla esecuzione di servizi migliorativi in termini economici, tecnici e di tempi di ultimazione delle attività: _____

Il luogo di svolgimento del servizio è:

- per le attività di servizio postale (la raccolta, lo smistamento, l'instradamento ed il recapito), attività principale: il territorio della Regione Puglia, relativamente alle zone CAP che il fornitore dichiarerà di garantire ed offrire;
- per le sole attività di riconsegna documenti nell'ambito dei servizi di gestione documenti: presso il magazzino ubicato nel Comune di Casandrino (Napoli), Via Paolo Borsellino, 123;
- per tutte le attività diverse dalle prime: presso le sedi prescelte dal Fornitore.

L'Appaltatore:

- a) si impegna a garantire, per tutta la durata del contratto, la copertura territoriale offerta in sede di gara, nei termini anche indicati nel Capitolato Tecnico;
- b) prende atto e accetta che i volumi dei singoli servizi oggetto del presente contratto sono stimati e che non sono vincolanti per ACI, che si riserva il diritto di richiederli in ragione delle proprie effettive esigenze, entro il limite dell'importo massimo autorizzato (in prosieguo anche solo "Corrispettivo") di cui al successivo articolo 13.

Sono designati, per ACI: quale Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 36/2023, il Dott. Alberto Marchitiello, funzionario della Direzione Sviluppo e Gestione PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali; Collaboratori tecnici ed amministrativi (Struttura di Supporto) del RUP, la Sig.ra Claudia Conti e il Dott. Davide Centulio, e Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 114 D.Lgs. 36/2023 il Sig. Mario Gasperini.

L'Impresa si impegna a comunicare il nominativo del proprio Responsabile del Servizio, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto, a margine della



stipula.

Articolo 3. DURATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - PROROGHE

La durata del presente contratto è fissata in dodici mesi dalla data di stipula dello stesso.

Con il "Verbale di avvio dell'esecuzione", art. 11 del presente contratto, le parti concordemente determinano l'effettivo inizio delle prestazioni oggetto del presente Contratto. Il verbale è redatto dal Direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del RUP, in contraddittorio con l'Appaltatore ed in conformità a quanto previsto all' art. 31, lett. c), dell'Allegato II.14 del d.lgs.36/2023.

L'ACI si riserva di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del Codice, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo.

Qualora sussistano le condizioni descritte all'art 121 del d.lgs. 36/2023, il RUP, sulla base del verbale del Direttore dell'esecuzione, può disporre la sospensione del contratto, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

ACI si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di prorogare, ai sensi dell'art. 120, co. 10, del d.lgs. 36/2023, la durata del contratto per ulteriori dodici. mesi ai medesimi prezzi e condizioni del presente contratto.

Articolo 4. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Come previsto al paragrafo 2 della lettera d'invito, il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 120 del Codice, per le seguenti fattispecie:

Opzione proroga tecnica fino ad un massimo di dodici mesi, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. (ex art. 106, co. 11, d.lgs 50/2016)
Modifiche contrattuali non sostanziali di cui all'art.120 commi 5 e 7 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. entro il limite del 10% della base d'asta (ex art. 106, co.1, lett. e, d.lgs.50/2016)
Quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (ex art. 106, co. 12, d.lgs 50/2016) (B)

L'esecuzione delle suddette modifiche avverrà alle medesime condizioni economiche previste nel contratto originario; in tal caso la Società non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nessuna variazione o modifica potrà essere introdotta dalla Società se non è stata approvata da ACI tramite il Responsabile unico del procedimento (RUP).

Variazioni o modifiche al contratto introdotte dal Fornitore, se non approvate dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dagli artt. 5 e 120 D.Lgs. 36/2023 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano in combinato disposto le previsioni degli artt. 5 e 120 D.Lgs. 36/2023.



Articolo 5. OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

La Società assicura, per tutta la durata contrattuale, l'erogazione dei servizi oggetto del presente contratto, senza soluzione di continuità, a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prestazioni contenuti nel capitolato tecnico e prestazionale e nell'offerta tecnica. A tal fine la Società dovrà effettuare il costante monitoraggio e, in caso di scostamenti, di adeguarsi tempestivamente agli standards di qualità previsti.

Per la realizzazione dell'incarico, la Società dovrà mettere a disposizione di ACI, e mantenere in maniera continuativa per tutta la durata del contratto, la struttura organizzativa e legale dichiarata in sede di offerta tecnica nonché uno Staff tecnico di lavoro, composto da personale in possesso delle conoscenze, esperienze e competenze professionali idonee all'esecuzione dell'appalto.

La Società si impegna a comunicare tempestivamente all'ACI le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le modifiche intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse.

Nel corso di incontri programmati tra le parti, verrà condiviso il piano di lavoro, al fine di definire, sulla base dell'offerta formulata dalla Società, il dettaglio delle attività di ogni singola fase, i tempi previsti, le risorse coinvolte e gli output da produrre per assicurare il rispetto complessivo degli obiettivi qualitativi e quantitativi.

Qualora dovessero sorgere delle contestazioni in corso di esecuzione del contratto, la Società ha l'onere di indicare, entro 5 (cinque) giorni e per iscritto all'ACI, i fatti e le ragioni poste a base della contestazione, pena la decadenza di ogni vantato diritto.

L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, malware e/o altri sistemi informatici pericolosi, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.

Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi, nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e nel presente contratto e suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

E' obbligato, altresì, a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a



quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 104, comma 9 D.Lgs. 36/2023), la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile del progetto accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 104 D.Lgs. 36/2023.

L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Articolo 6. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto, fatto salvo quanto previsto all'art. 120, co. 1, lett. d), non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'art. 119, co. 1, secondo periodo del d.lgs. 36/2023..

Articolo 7. SUBAPPALTO

Il subappalto non è ammesso non avendo l'impresa dichiarato in sede di gara di voler subappaltare quota di appalto/

oppure:

In relazione alla dichiarazione presentata nella procedura per l'affidamento dall'Appaltatore circa le quote delle prestazioni da subappaltare, indicate in

il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'art. 119 del d.lgs 36/2023, fermo restando, ai sensi del co. 1 del medesimo articolo, l'inammissibilità del subappalto per l'importo complessivo del contratto, nonchè di quanto prescritto nel capitolato tecnico e nel disciplinare di gara.



Ai sensi dell'art. 119, co. 2, del Codice, nei documenti di gara sono state indicate le prestazioni oggetto del contratto di appalto che non sono subappaltabili, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto stesso e dell'esigenza, tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni, di garantire una più intensa tutela dell'unitarietà del processo di notifica.

L'Appaltatore ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di ACI in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'Appaltatore ha depositato/o si impegna a depositare presso la Committente, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto:

- i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto, che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili;
- iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs. 36/2023), ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili;
- iv) dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Committente revocherà l'autorizzazione.

Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, si applica in ogni caso il disposto dell'art. 119, comma 4, D.Lgs. 36/2023.

Per le prestazioni affidate in subappalto: i)devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, fermo il ribasso eventualmente pattuito, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto; ii) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 119, comma 11, lettera a) e lettera c) D.Lgs. 36/2023.

La Committente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma.

L'Impresa è responsabile in via esclusiva nei confronti della Committente dei danni che dovessero derivare all'Ente medesimo o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne La Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D. Lgs. n. 196/03 e del GDPR di cui al Regolamento UE n. 2016/679.

Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali; a seguito di apposita verifica, sia stata verificata la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 97 e 98 D.Lgs. 36/2023.

Trova applicazione l'art. 119, comma 11, D.Lgs. 36/2023 al ricorrere dei prescritti presupposti. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, l'Impresa si obbliga a trasmettere alla Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento



effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.

Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto da parte della Committente, è onere dell'Impresa svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Committente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 119 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.. Nel caso in cui l'Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi, devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati alla Committente prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.

Articolo 8. OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI

L'Affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente CCNL e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'Affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'art. 11 del d.lgs 36/2023 e dall'art. 119, comma 7, del medesimo d.lgs..

Ai sensi di quanto previsto all'art. 11, comma 6, D.Lgs. 36/2023, nel caso in cui la Committente riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore ed il cottimista di cui all'art. 119 del medesimo decreto), la Committente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dalla Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del Contratto, la Committente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore, oppure, ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 119, comma 11, D.Lgs. 36/2023, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. La Committente



predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta della Committente sia stata formalmente contestata dal Fornitore, l'Ente stesso provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Articolo 9. GOVERNANCE E RAPPORTI TRA LE PARTI

Il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) controlla i livelli di qualità delle prestazioni ed ha il compito di effettuare e ricevere tutte le dichiarazioni e le comunicazioni inerenti alle attività tecniche ed amministrative del contratto, predisporre il verbale di inizio delle attività, controllare e certificare che l'oggetto del contratto sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

Al direttore dell'esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto, competono, in collaborazione con il team di supporto, il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile, nonché la verifica della regolare esecuzione da parte della Società, in conformità ai documenti contrattuali.

Il DEC segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del medesimo RUP delle penali di cui all'art. 12 del presente contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.

Per quanto non stabilito dal presente articolo per le funzioni e le attività del DEC, si rimanda a quanto previsto all'art 114 del Codice ed all'Allegato II.14 al Codice.

Al RUP, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto, sono attribuite tutte le funzioni di cui all'Allegato I.2, in qualità di Referente per l'Amministrazione.

L'Appaltatore (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) dovrà indicare, prima dell'inizio delle attività, tra le proprie risorse, un Responsabile del Servizio in relazione a tutte le attività contrattuali (nella persona di.....) rispondente alle caratteristiche descritte nella documentazione di gara, affinché ACI, nella persona del proprio Responsabile, possa/possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi. Il Responsabile del Servizio sarà sottoposto alla valutazione della Committente.

Il Responsabile del Servizio dovrà prestare la sua attività conformemente al Capitolato Tecnico ed al presente contratto e sarà responsabile di tutti gli aspetti tecnici, organizzativi e amministrativi della fornitura, delle prestazioni rese e dei livelli di servizio. È compito del Responsabile del Servizio monitorare l'andamento dei livelli di servizio nell'arco del periodo di validità del contratto e porre in atto tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste.

Il Responsabile del Servizio supervisiona e coordina le attività relative al presente Contratto; può eventualmente avvalersi di collaboratori/strutture competenti del Fornitore per la corretta gestione dei diversi aspetti della fornitura.

Il Responsabile del Servizio sarà l'interlocutore della Committente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio, controlla l'assoluta e continua indipendenza del personale dalla Committente. In considerazione di quanto precede, il Responsabile del Servizio, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e la Committente, in virtù del presente Contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte della Committente ii)



assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte della Committente iii) inserite nell'organizzazione della Committente.

La Committente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile del Servizio, anche ai fini dell'applicazione delle penali per l'inesatto adempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'Appaltatore riconosce, altresì, alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, L'Appaltatore dovrà proporre una nuova figura professionale entro il termine di 5 giorni solari dalla richiesta o nel diverso termine eventualmente indicato dalla Committente, pena l'applicazione delle penali. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. Nel caso in cui l'Impresa debba provvedere alla sostituzione del Responsabile del Servizio dovrà chiedere espressa autorizzazione alla Committente. Si precisa che la risorsa in sostituzione deve avere pari conoscenze e competenze di quella sostituita. L'Impresa potrà sostituire, previa autorizzazione della Committente, la figura del Responsabile del Servizio durante l'esecuzione del Contratto, al massimo due volte, pena l'applicazione delle penali e salvo che la circostanza sia dovuta a cause non dipendenti dall'Impresa stessa. L'Impresa riconosce, altresì, alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale entro il termine di 10 giorni solari dalla richiesta, e garantendo la continuità del team di lavoro. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. In tali ipotesi la Committente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum. Ove la Committente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione. Si precisa che la nuova figura professionale deve avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Committente del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 9, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 5 (cinque) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Committente.

Nel caso in cui l'Appaltatore proceda alla sostituzione del Responsabile del Servizio senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare la relativa penale prevista. L'Impresa prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli allegati al Contratto che recano le modalità di svolgimento delle attività.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Il Fornitore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.



Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 s.m.i. e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.

È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Committente da qualsivoglia onere e responsabilità.

Articolo 10. LIVELLI DI SERVIZIO E MONITORAGGIO DEI LIVELLI DI SERVIZIO

L'Impresa si obbliga a prestare i servizi oggetto del presente Contratto, nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico nonché, laddove migliorativi, secondo i livelli di servizio proposti in Offerta Tecnica.

In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità definiti all'interno del Capitolato Tecnico, eventualmente integrati con quanto dallo stesso indicato nell'Offerta Tecnica, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 12 del Contratto.

L'Impresa si impegna a consegnare alla Committente la reportistica sui servizi resi e sul rispetto dei livelli di servizio con cadenza mensile, secondo le modalità e la tempistica indicata nel Capitolato Tecnico pena l'applicazione delle penali previste a riguardo.

L'Impresa prende atto che la Committente si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato Tecnico.

Articolo 11. AVVIO DEL SERVIZIO, ESECUZIONE E VERIFICA DI CONFORMITÀ

I servizi richiesti dalla Committente dovranno essere eseguiti dal Fornitore a propria cura, onere, spese e rischio con le modalità e nei termini stabiliti nel Capitolato Tecnico coordinata con l'Offerta Tecnica prodotta dall'Appaltatore.

Nel verbale dell'avvio del servizio, redatto congiuntamente tra le Parti, vengono definite le attività di immediata implementazione e quelle con esecuzione differita. Il verbale è redatto dal direttore dell'esecuzione, Sig. Mario Gasperini, di seguito anche DEC, di concerto con il RUP, Dott. Alberto Marchitello, funzionari della Direzione Sviluppo e Gestione PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali dell'ACI.

Per i primi tre mesi l'appalto si intende conferito a titolo di prova, al fine di consentire ad ACI una valutazione ampia e complessiva del rapporto.

Al termine del suddetto periodo, di cui al comma 2, qualora la Società, nonostante i ripetuti inviti e



l'applicazione delle penali di cui all'art. 12 non abbia dato prova di affidabilità e serietà, l'ACI potrà recedere dal contratto mediante semplice preavviso di 15 (quindici) giorni da comunicare alla Società stessa mediante posta certificata.

Nell'eventualità di recesso di cui al comma precedente, all'Appaltatore spetteranno solo i corrispettivi relativi ai servizi espletati, con esclusione di ogni altro rimborso o indennizzo.

Al fine di verificare la rispondenza alle caratteristiche di offerta espressi dall'Aggiudicataria, nonché la assenza di elementi ostativi all'avvio dell'esecuzione, il contratto è soggetto, ai sensi dell'articolo 116 del D.Lgs 36/2023, a verifica di conformità per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali. La verifica di conformità è effettuata dal Responsabile unico del progetto coadiuvato dal Direttore dell'esecuzione del contratto ovvero per il tramite del Direttore dell'esecuzione del contratto previa delega del Responsabile unico del progetto, eventualmente coadiuvati da uno o più verificatori della conformità (diversi dal RUP o dal Direttore dell'esecuzione del contratto), e sarà avviata entro i primi 3 giorni solari di decorrenza del contratto. La verifica si svolgerà con il supporto del Fornitore e senza costi/oneri aggiuntivi per ACI. In particolare, con la verifica si dovrà:

- verificare le funzioni della piattaforma di governo messa a disposizione;
- verificare il pieno e corretto interfacciamento sw, operativo ed organizzativo con il Consolidatore, almeno con riferimento alle seguenti caratteristiche di servizio propedeutiche alla produzione dei plichi in affidato:
 - modalità e standard di trasmissione dei flussi dati,
 - modelli, caratteristiche e layout di busta esterna e di cartoline da utilizzare,
 - modalità di confezionamento ed ordinamento dei plichi da ricevere in accettazione,
 - modalità di determinazione e condivisione dei range numerici da abbinare ai singoli avvisi/plichi/comunicazioni in elaborazione pre-affidamento.
- verificare le funzionalità del servizio di georilevazione-georeferenziazione, se offerto.

La verifica di conformità deve concludersi entro e non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvio.

Nel caso in cui la verifica di conformità abbia esito negativo o parziale, il RUP provvederà, entro 2 giorni lavorativi dalla data di chiusura del collaudo stesso, a fornire al Fornitore, con giudizio motivato, indicazioni scritte sulle mancanze riscontrate e sui gap da colmare. Il Fornitore dovrà provvedere, per le parti di competenza, a eseguire le modifiche richieste ed a rendersi disponibile per una nuova verifica di conformità, da avviare entro i successivi due giorni lavorativi e da concludere entro e non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvio della stessa.

Il RUP, a partire dalla seconda verifica di conformità con esito negativo o parziale, sulla medesima funzionalità, si riserva la facoltà di inoltrare all'Amministrazione la proposta di risoluzione unilaterale del contratto.

A margine della verifica di conformità, conclusa con esito positivo, il Responsabile unico del progetto, coadiuvato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, ovvero, per il tramite del Direttore dell'esecuzione del contratto previa delega del Responsabile unico del progetto, coadiuvati/coadiuvato dai verificatori della conformità (se incaricati), formalizza in contraddittorio con il rappresentante dell'Aggiudicatario il verbale di avvio dell'esecuzione.



L'esito della verifica di conformità (certificato di regolare esecuzione), ai sensi dell'art. 116, comma 2, del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 36 dell'Allegato II.14 al Codice, è rilasciato dal Responsabile unico del progetto

In corso di contratto la Committente effettuerà, su base mensile, la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che l'oggetto del contratto, in ragione della sua particolare rilevanza tributaria e finanziaria, delle prestazioni richieste e degli obiettivi, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, il tutto avvalendosi anche della reportistica prodotta dal Fornitore.

Tali verifiche verranno avviate entro 10 (dieci) giorni dalla produzione di detta reportistica. ?

L'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.

La verifica di conformità verrà conclusa entro il termine di 20 (venti) giorni dal suo avvio.

Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale o altro documento idoneo che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del progetto.

La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.

Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, la Committente applicherà, a valle del contraddittorio, da instaurarsi ad onere della Committente ed il cui esito dovrà pervenire a conclusione dello stesso entro e non oltre 15 giorni solari dall'avvio, le eventuali penali previste ai sensi del successivo articolo 12.

Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà *ex novo* nei termini previsti dal capitolato tecnico o dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica il Committente applicherà le eventuali penali previste ai sensi del successivo articolo 12.

L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi offerti.

Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo 15 "Risoluzione".

La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.

L'emissione delle fatture è condizionata alla positiva conclusione della verifica di conformità ed alla comunicazione degli ordini di Acquisto (ODA) da parte della Committente, nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato tecnico.



Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC.. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all'articolo 2.

Articolo 12. PENALI

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126 D.Lgs. 36/2023, le penali sono quantitativamente predeterminate in termini congrui e proporzionati all'inadempimento, sono commisurate alla tipologia e all'entità complessiva dell'affidamento e finalizzate ad assicurare un rapido e automatico soddisfacimento del danno subito.

La proporzionalità delle penali rispetto alle prestazioni oggetto del contratto è assicurata prevedendo l'applicazione della penale non per il singolo inadempimento, quale il ritardo nel recapito del singolo invio, ma per gli inadempimenti complessivamente registrati nello svolgimento del servizio affidato in un arco temporale significativo. I controlli effettivi e idonei a garantire il rispetto degli obblighi assunti e dell'offerta presentata dall'aggiudicatario, e la eventuale contestazione ed applicazione della penale, per il presente appalto assumeranno a riferimento temporale le attività eseguite sulla base del singolo mese solare oggetto di osservazione. Solo qualora il contratto trovi avvio dell'esecuzione in giorno diverso dal 1° del mese, il primo arco temporale di riferimento conterà complessivamente nei giorni del primo mese solare di effettivo avvio dell'esecuzione e di tutto il mese solare successivo, mentre resta invariato per tutto il successivo periodo contrattuale l'osservazione su base mese solare, fatto salvo l'ultimo mese contrattuale che può naturalmente prevedere solo una frazione di giorni del relativo mese solare.

Ai fini delle verifiche, dei monitoraggi e dei controlli, la Stazione appaltante utilizzerà come metodo di verifica congiuntamente:

- l'autocontrollo fornito dagli operatori sulla base della certificazione dell'avvenuta consegna, anche mediante l'utilizzo della piattaforma di governo messa a disposizione dall'Aggiudicatario,
- i report e le analisi distintamente ed autonomamente effettuati, ed utilizzati anche per verificare e controllare la corrispondenza di quanto certificato con l'effettiva prestazione offerta,
- c.d. lettere civetta.

In recepimento delle "Linee guida numero 16 LINEE GUIDA ANAC-AGCOM PER L'AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI POSTALI Approvate con Delibera ANAC n. 185 del 13/4/2022 e delibera AGCOM n. 116/22/CONS del 13/4/2022", la Stazione Appaltante ha individuato i casi in cui ritiene che la mancata o tempestiva notifica imputabile all'operatore economico comporti conseguenze gravi e irreparabili tali da giustificare l'applicazione di penali in relazione ad un singolo inadempimento, in particolare laddove, nel caso in cui la ritardata o omessa o erronea o irregolare notifica comporti l'impossibilità di procedere con l'iscrizione a ruolo ed il recupero coattivo per gli importi oggetto di richiesta del dovuto nel singolo plico/avviso affidato in notifica.

In caso di mancato rispetto dei livelli di servizio offerti, saranno poste a carico dell'impresa le penali e gli indennizzi riportati nell'allegato "All. 1) al Fac simile lettera contratto". PENALI".

Tutte le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Recapitista e da questa comunicate ad ACI nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione.



Qualora, per cause direttamente imputabili al Recapitista, si dovesse determinare la decadenza del diritto incorporato nell'atto non correttamente notificato, il Recapitista sarà tenuto ad indennizzare Regione Mittente per un importo pari a quanto dovuto dal contribuente destinatario dell'atto stesso e inoltre i costi del servizio non saranno addebitabili al Committente.

Articolo 13. CORRISPETTIVO -ANTICIPAZIONE SUL PREZZO E CLAUSOLA REVISIONE PREZZI

Il corrispettivo contrattuale, calcolato sulla base del prezzo unitario offerto dal Fornitore e della stima degli invii da affidare, è pari ad <inserire importo in cifre> € _____,____, comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad € 0,00 (zero), al netto di IVA, in regime di Split Payment, come meglio precisato al successivo art. 14, comma 11.

I prezzi unitari dei servizi per ogni tipologia di invio sono specificati nella documentazione allegata al presente Contratto.

Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; esso è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.

L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 120 D.Lgs. 36/2023) per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.

Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.

Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del Fornitore medesimo.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 125, co. 1, III cpv, del d.lgs 36/2023 e dell'art. 33 dell'allegato II.14 non si applica l'anticipazione del prezzo, in quanto contratto in cui il prezzo è calcolato sulla base del reale consumo.

In ragione della durata dell'affidamento, 12 mesi, non si procede alla revisione dei prezzi di cui all'art. 60 del d.lgs. 36/2023 durante il periodo di validità del contratto

Ove, tuttavia, in ragione dell'attivazione dell'eventuale periodo di proroga tecnica, dovessero verificarsi particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, compresa la variazione del costo derivante dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più



rappresentative sul piano nazionale, tali da giustificare una richiesta di revisione dei prezzi, questa verrà riconosciuta ai sensi dell'art. 60, co. 2 e 3, del Codice.

Articolo 14. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 13 "Corrispettivo", l'emissione delle fatture avverrà con le modalità di cui ai successivi commi **e nel rispetto delle previsioni del Capitolato tecnico.**

L'Impresa provvederà alla fatturazione elettronica mensile posticipata subordinata, in ragione della dimensione dei servizi prestati nel mese di riferimento.

Ciascuna fattura elettronica, che dovrà essere emessa e resa disponibile nei termini previsti dalla normativa vigente, dovrà (i) indicare espressamente la causale del pagamento, (ii) contenere i riferimenti al presente Contratto relativi al numero, alla data, e al codice CIG (Codice Identificativo Gara), (iii) essere emessa nei confronti di: Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, Via Marsala n. 8, Codice Fiscale 00493410583, Partita IVA 00907501001 - Direzione Gestione e Sviluppo del PRA Fiscalità automobilistica e Servizi agli Enti territoriali, Codice Univoco AOO AEKJ8R3, Codice Ufficio I2G0Q0.

Nella Sezione Dati contratto (2.1.3) della fattura elettronica devono essere valorizzati i seguenti dati:

(2.1.3.2) Numero ordine

(2.1.3.3) Data dell'ordine

(2.1.3.7) Codice CIG

inoltre, nel campo (2.2.2.7) Esigibilità IVA deve essere riportato il valore 'S' del file .xml, a indicare che le fatture sono state emesse in regime di scissione dei pagamenti (split payment) IVA ai sensi dell'art. 17- ter DPR 633/72.

Le suddette fatture elettroniche dovranno essere corredate da una nota dell'Impresa attestante la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste, il rispetto degli adempimenti e dei livelli di servizio definiti, controfirmate dal responsabile dell'Ufficio interessato dell'Impresa stessa.

L'Impresa dovrà riportare quale corrispettivo da indicare in fattura elettronica l'importo netto progressivo delle prestazioni maturate nel periodo di riferimento, sul quale sarà operata una ritenuta dello 0,50% (ritenuta ex art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 11, comma 6, D.Lgs. 36/2023). Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, alla conclusione positiva del presente Contratto, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, <eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore>, <eventuale nel caso di sub-affidamento anche per il sub-affidatario> il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.

La Committente in qualità di Ente Pubblico non economico, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo

pag. 19

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 76 del d.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di notifica a mezzo posta di atti giudiziari e di comunicazioni connesse ai sensi della legge n. 890/1982 e s.m.i per l'ingiunzione a ruolo in materia di tasse automobilistiche - area Regione Puglia. CIG: 9923639DF4 - Gara Numero: 9184399.



superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

<nel caso di RTI con fatturazione pro quota e pagamento ai singoli membri del RTI riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.

<nel caso di RTI con fatturazione pro quota e pagamento alla mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento alla mandataria, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.

<nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.

<nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>

La Committente rientra tra i soggetti nei confronti dei quali si applica la scissione dei pagamenti (split payment) IVA ai sensi dell'art. 17-ter, comma 1bis, del DPR 633/72, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 148 del 16/10/2017. Pertanto le fatture elettroniche emesse nei confronti della Committente dovranno riportare la dicitura "fattura elettronica emessa in regime di scissione dei pagamenti (split payment) IVA ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72".

L'importo delle fatture di cui al presente articolo sarà bonificato a 30 (trenta), previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione del contratto. L'Impresa si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

Il pagamento non equivale a certificazione di regolare esecuzione delle prestazioni fatturate.

Il pagamento della fattura relativa al saldo avverrà entro 30 (trenta) giorni solari dalla data del Certificato di regolare esecuzione sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento ad eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.

In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 119, comma 11, D.Lgs. 36/2023, si procederà secondo quanto previsto all'articolo 7, comma 10, del contratto.

<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI: Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere



ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

Articolo 15. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso o sulle soluzioni tecniche o di altra natura realizzate o adottate dall'Impresa, quest'ultima manleverà e terrà indenne la Committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente.

La Committente si obbliga ad informare prontamente per scritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Committente riconosce all'Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'Ente.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Articolo 16. CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE

Atteso che il contratto risulta particolarmente esposto per la sua natura (in ragione di possibili interventi normativi, o dell'introduzione di obblighi di legge), per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, a rischio di interferenze da sopravvenienze, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs 36/2023, in applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio economico, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisi e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.

Nell'ambito delle risorse individuate al comma 1, la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dalla lettera d'invito bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica e limitatamente alla quota parte del servizio interessata. .



Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

Articolo 17. DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE

Il presente contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122 del Codice secondo le modalità indicate all'art. 10 dell'Allegato II.14 del medesimo Codice, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve, altresì, di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione, da parte di ACI all'Affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, anche nei seguenti casi:

- a) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- b) in caso di avvalimento, ove risultasse la violazione dell'art. 104, comma 9 D.Lgs. 36/2023);
- c) in caso di violazione del Patto di integrità; trova applicazione in particolare quanto previsto all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
- d) per inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore;
- e) per violazione del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e sulle disposizioni del Codice di Regolamento ACI. I testi integrali, ai quali si rinvia, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, www.aci.it - nella sezione bandi di gara.
- f) nel caso in cui il Fornitore, in corso di esecuzione del contratto, non assicuri la percentuale di copertura territoriale (CAP serviti) dichiarata in sede di offerta;
- g) a seguito di aggiudicazione della procedura aperta, di cui in Premessa, affidata alla società in house ACI Informatica SpA;
- h) nel caso di attivazione di servizi di notifiche digitali da parte degli atti pubblici.

Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 2, l'Appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell'esecuzione assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, ACI potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, ACI comunicherà alla Società la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

In caso di risoluzione del contratto imputabile alla Società, ACI procederà ad incamerare la cauzione prestata, ai sensi dell'art. 117 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, ACI applicherà in danno della Società una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti dall'Ente.

Il presente contratto si risolverà, altresì, nel caso in cui venga stipulata una Convenzione Consip contenente condizioni economiche più vantaggiose per il servizio oggetto di affidamento, salva la facoltà della Società di adeguare le condizioni economiche offerte ai parametri Consip.



Nel caso di risoluzione, la Società ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, ai sensi dell'art.122, comma 5, D.Lgs. 36/2023.

In caso di risoluzione per responsabilità dell'appaltatore, l'Appaltatore si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. E', altresì, tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta da ACI per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. 36/2023.

La Committente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 124, comma 1, D.Lgs. 36/2023, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta.

Resta fermo quanto previsto all'art. art. 122 D.Lgs. 36/2023.

La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti dalla Committente o da terzi incaricati dalla Committente di cui all'art. 17 , comma 6, risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Sub Responsabile in ragione della nomina del Fornitore quale Sub Responsabile del trattamento.

Articolo 18. RECESSO

ACI ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso nei casi disciplinati dall'art. 123 D.Lgs. 36/2023 e secondo le modalità descritte nell'art. 11 dell'Allegato II.14,, mediante comunicazione all'Appaltatore a mezzo di posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, che dovrà pervenire all'Affidatario almeno 20 giorni prima del recesso, nei seguenti casi:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo;
- mutamenti di carattere normativo;
- reiterati inadempimenti della Società, anche se non gravi;
- motivi di pubblico interesse.
- frode e/o venir meno del rapporto fiduciario;
- comportamenti contrari all'interesse dell'ACI;
- nei casi di cui agli artt. 88, comma 4-ter, e 92 comma 4° del D.Lgs 159/11.

L'ACI ha altresì la facoltà di rinunciare parzialmente alle prestazioni da eseguire. Tale facoltà di recesso parziale potrà essere esercitata in qualsiasi momento e senza alcun onere al riguardo, dandone comunicazione alla Società mediante le modalità di cui al comma 1. L'esercizio di tale facoltà non comporta comunque alcuna variazione nelle condizioni tutte del contratto, salvo la



riduzione del corrispettivo convenuto.

Qualora l'imprenditore o taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale siano condannati con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la P.A., l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'ACI ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di esecuzione dello stesso, senza preavviso.

Il recesso dal contratto, totale o parziale, avrà effetto dal giorno successivo in cui la relativa dichiarazione sia stata notificata alla Società; dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ACI.

ACI recederà inoltre dal presente contratto, ove stipulato in assenza della comunicazione relativa all'informazione antimafia, ovvero stipulato a seguito di rilascio dell'informativa liberatoria provvisoria, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del d.l. n. 76/2020 e s.m.i, convertito in l. n. 120/2020., qualora venga successivamente accertata la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del d.lgs 159/2011.

In caso di recesso, la Società ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 del codice civile.

Articolo 19. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.

Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale



ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

ACI verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad ACI, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 119, comma 2, D.Lgs. 36/2023 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Articolo 20. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Tutte Le informazioni di carattere personale utilizzate per le finalità di cui al presente Contratto dovranno essere gestite in coerenza con la normativa vigente in materia di trattamento e di protezione dei dati personali.

Ai fini dell'espletamento delle attività e dei servizi oggetto del presente Contratto, la Committente potrebbe acquisire e trattare i dati personali riferiti ai dipendenti e ai collaboratori dell'Impresa.

A tal proposito, l'Impresa assicura di aver reso adeguata informativa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, agli interessati, manlevando espressamente la Committente da ogni responsabilità derivante dall'illegittima comunicazione dei dati personali riferiti agli stessi.

L'Impresa, in relazione all'espletamento delle prestazioni previste in esecuzione del presente Contratto e dei relativi Allegati ed afferenti il monitoraggio e la rendicontazione degli esiti degli invii effettuati in favore della Committente, opererà in qualità di Sub- Responsabile, su incarico della Committente (Responsabile del trattamento), in relazione al trattamento dei dati rientranti nella titolarità dell'Automobile Club d'Italia (Titolare del trattamento) effettuato per conto dello stesso Automobile Club d'Italia.

Le Parti si obbligano a regolare con separato atto la nomina dell'Impresa da parte della Committente a Sub-Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE n. 679/2016.

In particolare, con riferimento all'atto di nomina dell'Impresa da parte della Committente a Sub-Responsabile del Trattamento e agli obblighi ivi previsti agli artt. 10 e 5, lett. q), il medesimo sub responsabile dovrà fornire tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il



Sub-Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Committente applicherà la penale di cui all'articolo 12 e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Articolo 21. DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Articolo 22. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico di ACI.

Articolo 23. GARANZIA DEFINITIVA

Il Fornitore ha prestato garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 D.Lgs. 36/2023 costituita mediante _____ emessa da _____ il _____ per l'importo di €_____, che copre le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché, ove esistente, le obbligazioni assunte con il Patto di integrità.

La Committente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

In particolare, la Committente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi: i) di cui agli articoli intitolati "Avvio del servizio, esecuzione e verifiche di conformità", "Risorse impiegate e Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive", "Danni, responsabilità civile", "Risoluzione"; "Risoluzione", salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

La Committente ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.



La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.

L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

La Committente può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, la Committente conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore.

La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 117, comma 8, D.Lgs. 36/2023, previa deduzione di crediti della Committente verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Committente in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il fornitore dovrà inviare per conoscenza alla Committente la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.

Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 117 D.Lgs. 36/2023).

Articolo 24. CESSIONE DEL CREDITO

L'Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 20, comma 12, D.Lgs. 36/2023 e dall'allegato II.14 al medesimo Decreto. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procura all'incasso.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, a Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 25. TRASPARENZA DEI PREZZI

L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a



titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. art. 16 D.Lgs. 36/2023) al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Committente di incamerare la garanzia prestata.

Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

Articolo 26. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte da La Committente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

Articolo 27. FORO ESCLUSIVO

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 28. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA – CODICE ETICO – PATTO D'INTEGRITA'

Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012.

Il fornitore dichiara di aver preso visione e, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, di impegnarsi a far osservare ai soggetti che operano, per conto del fornitore stesso, in relazione all'esecuzione del presente contratto, tutte le prescrizioni contenute nel Codice etico, nel Piano



triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza ai sensi della L. 190/2012 e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, adottati dalla Committente consultabili sul sito internet del Portale Acquisti di ACI. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Committente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'Impresa dichiara, altresì, di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare e a far osservare ai soggetti che operano, per conto dell'Impresa stessa, in relazione all'esecuzione del presente Contratto, tutte le prescrizioni contenute nel "Patto di Integrità" pubblicato sul Portale Acquisti di ACI, all'interno del Codice Etico, la cui inosservanza legittimerà la Committente a valutare l'adozione delle misure di tutela in esso previste, tra cui la risoluzione di diritto del presente Contratto e la segnalazione dei fatti all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Articolo 29. INCOMPATIBILITÀ

Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

Articolo 30. FIRMA DIGITALE

Ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 36/2023), il presente Contratto sarà stipulato con scrittura privata e sottoscritto con firma digitale anche ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Articolo 31. ALLEGATI

Allegati:

- All. 1) al Fac simile lettera contratto. PENALI"

La Committente

(firmato digitalmente)

L'Impresa per accettazione

Il _____ <inserire carica>

(firmato digitalmente)

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le



condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- Articolo 1. VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI
- Articolo 2. OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE E RESPONSABILE DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
- Articolo 3. DURATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - PROROGHE
- Articolo 4. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
- Articolo 5. OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA
- Articolo 6. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
- Articolo 7. SUBAPPALTO
- Articolo 8. OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI
- Articolo 9. GOVERNANCE E RAPPORTI TRA LE PARTI
- Articolo 10. LIVELLI DI SERVIZIO E MONITORAGGIO DEI LIVELLI DI SERVIZIO
- Articolo 11. AVVIO DEL SERVIZIO, ESECUZIONE E VERIFICA DI CONFORMITÀ
- Articolo 12. PENALI
- Articolo 13. CORRISPETTIVO -ANTICIPAZIONE SUL PREZZO E CLAUSOLA REVISIONE PREZZI
- Articolo 14. FATTURAZIONE E PAGAMENTO
- Articolo 15. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE
- Articolo 16. CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE
- Articolo 17. DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE
- Articolo 18. RECESSO
- Articolo 19. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- Articolo 20. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- Articolo 21. DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE
- Articolo 22. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
- Articolo 23. GARANZIA DEFINITIVA
- Articolo 24. CESSIONE DEL CREDITO
- Articolo 25. TRASPARENZA DEI PREZZI
- Articolo 26. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
- Articolo 27. FORO ESCLUSIVO
- Articolo 28. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA – CODICE ETICO – PATTO D'INTEGRITÀ
- Articolo 29. INCOMPATIBILITÀ
- Articolo 30. FIRMA DIGITALE
- Articolo 31. ALLEGATI

L'Impresa

_____ e legale rappresentante <inserire carica>

_____ (Firmato digitalmente).